

Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti

Gallarate, 27 gennaio 2022

Gent.ma Avv.
Alessandra Bazzani
Via Uberto Visconti di Modrone, 12

20122 MILANO

ammlex@sicurezzapostale.it
alessandra.bazzani@ammlex.it

OGGETTO: Richiesta ulteriore parere legale *pro veritate* relativamente a esiti di verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate (VA).

Gent.ma Avvocato,

facendo seguito ai contatti intercorsi sono a richiederLe con la presente la disponibilità alla formulazione di un ulteriore complessivo parere *pro veritate* relativamente all'oggetto, con la finalità di integrare il parere richiesto con la precedente nota del 21/10/2021 e reso con nota del 09/12/2021.

In particolare i contenuti del parere reso, e i successivi confronti, fanno ritenere necessario chiarire in particolare tre ulteriori aspetti, in precedenza ritenuti non dirimenti o per i quali non si riteneva necessario chiarire l'effettiva modalità applicativa e che invece, alla luce dei chiarimenti già forniti con il citato parere del 09/12/2021, appaiono rilevanti ai fini della corretta azione amministrativa volta a non pregiudicare l'interesse pubblico al recupero delle maggiori somme erodate.

Nel caso di disponibilità, La pregherei di una preventivazione tecnico/economica, anche in relazione alle tempistiche previste per la resa del parere.

Tenendo conto del necessario approfondimento che, come si chiarirà di seguito, investe questioni particolarmente rilevanti in termini di quantificazione delle richieste di restituzione e comprende questioni altrettanto rilevanti in ordine a potenziali effetti delle richieste di restituzione, si richiede la disponibilità a rendere il parere entro il 31/03/2022.

La preventivazione e formalizzazione dell'incarico potrà avvenire, a Sua discrezione, sia direttamente che eventualmente a Studio legale di riferimento ferma restando la richiesta alla S.V. di sottoscrizione autonoma o concomitante del parere.

Più sotto riepilogo sinteticamente i riferimenti di inquadramento della richiesta e i quesiti specifici proposti restando a disposizione per ogni confronto in merito, soprattutto finalizzato a meglio definire l'ambito delle focalizzazioni.

Ringraziando nuovamente per la disponibilità, si rinnovano i migliori saluti.

Il Dirigente
Dott. Michele Colombo



AMBITO DI RIFERIMENTO DEL PARERE

Il parere dovrà riguardare gli esiti della ispezione in oggetto con esclusivo riferimento al rilievo n. 5 di cui alla relazione 31/03/2021 dell'Ispettorato Generale di Finanza prot. 58847 relativamente a irregolare quantificazione delle indennità di carica degli amministratori comunali dall'anno 2000 in poi.

QUESITO N. 1 – Competenza in merito alla determinazione della, nuova, posizione dell'Ente in merito alla quantificazione delle indennità di carica spettanti dall'anno 2008.

Come chiarito nel parere reso, *la relazione sulla verifica amministrativo-contabile della Ragioneria*

costituisce atto di indirizzo inidoneo a vincolare le successive determinazioni del Comune (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 17 marzo 2020, n. 59), essendo quindi rimessa all'Ente la verifica della correttezza del proprio operato, nonché l'adozione di ogni successiva e opportuna azione che non sia di competenza della Corte dei conti. Anche se "Il procuratore regionale della Corte dei conti, essendo portatore di propri diritti ed interessi giuridicamente protetti, che sono autonomi e comunque diversi rispetto a quelli intestati all'amministrazione danneggiata, non svolge affatto funzioni di mera sostituzione processuale dell'ente danneggiato ma persegue la finalità - costituzionalmente intestata alla Corte - di salvaguardia e tutela sia della finanza pubblica sia della legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa: ne consegue che egli è senza dubbio titolare del potere di interrompere il decorso della prescrizione esercitando poteri di natura sostanziale con la notifica di un invito a dedurre." (Corte Conti, Sez. Reg. Giur. Lombardia, 13 febbraio 2007, n.109), non va trascurato che secondo un recente orientamento della giurisprudenza contabile, configurerebbe una nuova ipotesi di danno erariale l'intervenuta prescrizione per omissione del dovere, spontaneo o su richiesta del P.M. contabile, di mettere in mora i presunti responsabili (Corte dei conti, Sez. III Giur. Centrale d'Appello, 17 aprile 2018, n. 122, citata da P. Santoro-E. Santoro, Nuovo manuale di contabilità e finanza pubblica, IX ed., 962).

L'indebita quantificazione delle indennità di carica erogate dal 2008 è qualificato nel parere come "indebito oggettivo" causato dalla "opacità motivazionale" della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2008, esecutiva, che aggiorna con effetto dal 01/01/2008 la quantificazione delle indennità di carica alla nuova classe demografica dell'Ente (atto vincolato ai sensi del D.M. 119/2000), aumenta del 5% tali indennità (atto vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b e c del D.M. 119/2000 e della circolare Ministero dell'Interno 05/06/2000, n. 5) e non revoca, dichiara superata e neppure cita la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 13/06/2000.

Tale ultima deliberazione 164/2000 – come detto non revocata né dichiarata superata - aveva disposto l'aumento delle indennità della quota (discrezionale) del 20% ai sensi dell'art. 23 della L. 265/1999 confermato nel merito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente sino al 24/06/2008 e confermato definitivamente nell'ultrattività dall'art. 1, comma 552, della L. 160/2019.

Tenuto conto:

- del testo dell'art. 23 della L. 265/1999 vigente alla data di adozione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 13/06/2000 (tutt'ora non revocata né riformata);

- del testo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 vigente alla data di adozione della richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2008 (tutt'ora non revocata né riformata);

si chiede identificazione dell'organo comunale che possa richiedere la restituzione, da parte dei percettori, della quota di indennità di carica identificabile come "indebito oggettivo".

In merito si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata da organi "tecnici" dell'Ente (nota dirigenziale) che però si adeguerebbero alle conclusioni assunte e riportate negli esiti dell'ispezione in oggetto senza che gli organi collegiali di indirizzo dell'Ente (Consiglio Comunale) o con competenza residuale generale (Giunta Comunale) revochino o riformino o dichiarino superate le proprie rispettive deliberazioni sopra citate e assumano la decisione di uniformarsi ai rilievi ispettivi della RGS in parola.

Nel caso invece si ritenga che tale decisione debba essere assunta da/dagli organi collegiali dell'Ente (Consiglio/Giunta) appare applicabile l'obbligo di astensione, per interesse personale, ai Componenti potenziali destinatari della richiesta di restituzione di quota delle indennità di carica percepite?

QUESITO N. 2 – Quantificazione dell'*indebito oggettivo*.

Gli Amministratori in carica nel periodo 2011-2016 avevano rinunciato volontariamente al 10% dell'indennità e il Comune, a sua volta, aveva:

- a) applicato detta riduzione all'indennità lorda in una quota di fatto identica alla parte di cui dovremmo ora richiedere la restituzione;

- b) applicato in bilancio e PEG, in uno specifico capitolo destinato a iniziative sociali, la quota del 10% trattenuta e successivamente gestita dall'Ente come un ordinario stanziamento di bilancio di spesa corrente.

Alla luce di detta trattenuta, si ribadisce di natura volontaria, è legittima la posizione dell'Ente di ritenere comunque di procedere alla richiesta di restituzione della quota del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della L. 266/2005 – calcolata sull'indennità di carica formale integrale spettante a ciascun Amministratore – considerato che analoga quota (e sino a concorrenza della stessa) è rimasta nell'effettiva disponibilità dell'Ente?

QUESITO N. 3 – Effetti della richiesta di restituzione da parte dell'Ente e di concessione di versamento rateale della restituzione.

La richiesta da parte dell'Ente di restituzione di quota parte delle indennità di carica erogate parrebbe configurare – per gli Amministratori attualmente in carica anche in ruoli istituzionali diversi da precedenti – una

posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6) del D.Lgs. 267/2000.

Pare fare eccezione a tale situazione la posizione del singolo Amministratore nel caso di impugnativa del provvedimento di intimazione al versamento, in quanto rientrante nel comma 3 del citato art. 63.

L'art. 24-ter del vigente *Regolamento Generale delle Entrate dell'Autotutela e degli Istituti Deflativi*, approvato dal Consiglio Comunale e allegato in stralcio, prevede la possibilità generalizzata (soggetta a determinate condizioni operative, ma non ad accettazione da parte dell'Ente) per qualunque debitore nei confronti dell'Ente di dilazionare il proprio debito in più rate.

Tenuto conto dell'oggettività dell'indebito e della ritenuta assenza di qualunque elemento soggettivo nei percipienti, si chiede se la mancata restituzione della quota di indennità di carica erogata e non dovuta configuri una causa di incompatibilità e, nel caso di risposta positiva in merito, se tale incompatibilità è superabile dalla restituzione rateizzata, nel rispetto del relativo ammortamento previsto, nei termini di cui al citato Regolamento.

